

Con l'incorporazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza dell'Unione, il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di valutare se il rifiuto da parte della Commissione di dare esecuzione alle disposizioni sul controllo sanitario previste dalla direttiva 96/29 abbia violato l'art. 2 della Convenzione, esponendo consapevolmente la vita del fratello della ricorrente al rischio di sviluppo di tumori derivanti dall'esposizione a lungo termine a radiazioni non diagnosticati e non monitorati, come quello che ha causato la sua morte.

(¹) Direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1)

Ricorso proposto il 7 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-223/10)

(2010/C 195/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Adam e I. Hadjiyiannis, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare la Repubblica d'Austria inadempiente per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva della Commissione 18 luglio 2008, 2008/74/CE, che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE, riguardo all'omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, (¹) per non aver adottato tutte le disposizioni legali, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre tale direttiva o per non averle comunicate integralmente alla Commissione.

— Condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine ultimo per la trasposizione della direttiva 2008/74 è scaduto il 2 gennaio 2009.

(¹) GU L 192, pag. 51

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Cível da Comarca do Porto (Portogallo) il 10 maggio 2010 — Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira, Alexandra Pendão Lapa Ferreira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA

(Causa C-229/10)

(2010/C 195/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Cível da Comarca do Porto

Parti

Ricorrenti: Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira, Alexandra Pendão Lapa Ferreira

Convenuta: Companhia de Seguros Tranquilidade SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme alle direttive europee relative all'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli [72/166/CEE (¹), 84/5/CEE (²), 90/232/CEE (³), 2000/26/CE (⁴) e 2005/14/CE (⁵) e, in particolare, all'art. 1bis della direttiva 90/232/CEE, l'interpretazione dell'art. 505 del Código Civil [Codice civile portoghese], che esclude la responsabilità per rischio derivante dalla circolazione di veicoli in caso di incidente di cui il pedone sia responsabile unico ed esclusivo.
- 2) Se sia conforme alle medesime direttive l'interpretazione dell'art. 570 dello stesso Código Civil che consente la riduzione o l'esclusione del risarcimento, in base alla gravità della colpa di entrambe le parti, qualora il fatto colposo della persona lesa abbia concorso a produrre o aggravare il danno.